



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 1850 / 2016

Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

Oggetto: SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 16/2016 PER LA PESCA PROFESSIONALE DI VONGOLE.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla L. 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, con cui viene stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della L. 56/2014, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della L. 56/2014, il quale:
 - a. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - b. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - c. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs 267/2000) nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 131/2003;
- iii. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- iv. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", in particolare:
 - a. l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura;
 - b. l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
- v. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- vi. l'art. 17 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, che attribuisce al dirigente responsabile dell'ufficio competente il rilascio

dell'autorizzazione per la pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione, la quale deve stabilire il quantitativo di prodotto giornaliero pescabile nonché l'indicazione dei metodi e degli attrezzi utilizzabili tra la raccolta a mano, la rasca (rasca manuale trainata all'indietro) ed il rastrello (rastrello manuale da barca);

- vii. la D.G.R. n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 19/1998 e in particolare stabilisce che i regolamenti provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premessi:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con disposizione di servizio n. 5/2016 del 04/05/2016 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi;

premessi:

- i. con determinazione dirigenziale n. 2006/00390 del 24 febbraio 2006, sono stati definiti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione, nonché le modalità di esercizio della pesca e i criteri per eventuali sospensioni dell'autorizzazione stessa ovvero per interdizioni all'esercizio dell'attività;
- ii. con determinazione dirigenziale n. 982/2011 del 23 maggio 2011 sono stati modificati i criteri per la sospensione dell'autorizzazione per la pesca professionale di vongole, introducendo nuove fattispecie;

considerato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. C.S. sez. V, 11.4.1996 n. 403), è dovere della P.A. attivarsi per salvaguardare gli interessi pubblici affidati alle sue cure, eventualmente anche mediante la sospensione o la revoca delle autorizzazioni/abilitazioni rilasciate, ogniqualvolta essa riceva una segnalazione della Polizia Giudiziaria relativa a condotte antigiusuridiche di privati cittadini che mettano in pericolo gli interessi rimessi alla sua tutela, per cui nell'ultimo capoverso dell'atto autorizzatorio si prescrive che: "...L'autorizzazione ha carattere sperimentale....Può inoltre essere sospesa, o, nei casi più gravi, revocata per violazioni agli obblighi contenuti nel presente provvedimento o per illeciti in materia ambientale, sanitaria, tributaria o d'altra natura, commessi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione";

premessi che il sig. [Omissis..] risulta titolare dell'autorizzazione n. 16/2016 per la raccolta professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione;

preso atto che il Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana di Venezia ha ricevuto, in data 29/04/2016 dalla Polizia Provinciale di Venezia, il verbale di contestazione n. 193/4801 del

18/04/2016, acquisito al prot. dell'Ente con n. 36162/2016, relativa a comportamenti di rilevante gravità, tenuti dall'interessato, connessi al prelievo di molluschi eduli lamellibranchi, che evidenziano una palese inosservanza delle prescrizioni vigenti;

rilevato in particolare dal suddetto verbale che l'interessato, in data 05/04/2016, alle ore 09:45, veniva avvistato mentre svolgeva attività di pesca di vongole con rasca a motore, in località Fondi dei Settemorti in laguna di Venezia e che, a fronte della richiesta di fermarsi per sottoporsi al controllo, si allontanava velocemente;

preso atto che con i successivi verbali integrativi del 03/05/2016 (prot. n. 38326) e del 06/05/2016 (prot. n. 39860) la Polizia locale provvedeva a rettificare un errore materiale occorso nella redazione del primo verbale, riguardante il numero di immatricolazione dell'unità da pesca con la quale veniva esercitata l'attività di raccolta dei molluschi, senza modificare le contestazioni di cui sopra;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 44056 del 20/05/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha provveduto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo preordinato alla sospensione per un periodo di nove mesi dell'autorizzazione per la pesca professionale di vongole di cui è titolare, nonché all'interdizione per il medesimo periodo dall'esercizio di tale attività;

preso atto che l'interessato ha presentato osservazione scritte, acquisite al protocollo dell'Ente con n. 46310 del 27/05/2016, riguardanti in particolare: l'erronea indicazione del numero di immatricolazione riportato nel primo verbale e nelle successive rettifiche; l'omessa descrizione delle caratteristiche dell'unità; il possesso di documentazione, non meglio definita, la quale comproverebbe che l'interessato non ha esercitato la pesca nella zona che gli viene contestata;

preso atto che il Commissario di Polizia locale della Città Metropolitana di Venezia Patron, con relazione di servizio prot. n. 54571 del 17/06/2016, ha precisato di avere visto l'interessato mentre svolgeva attività di pesca in prossimità di un appostamento di caccia denominato "Gumio Settemorti" e che, avvicinandosi a distanza di pochi metri, lo identificava per conoscenza diretta, nonostante il medesimo non ottemperasse all'intimazione di alt e si desse alla fuga;

considerato che la relazione di servizio prot. n. 54571/2016, inserendosi in un procedimento amministrativo cui offre un ausilio di conoscenza e di valutazione, costituisce atto pubblico (cfr Cass. Sez. V, 3/11/2010 n. 6182/11; Cass. sez. VI, 31/10/2013 n. 21606), che ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, senza margini di apprezzamento o discrezionalità;

considerato che il sig. Tramonte Gabrio ha pertanto commesso le seguenti fattispecie di comportamenti illeciti, previsti dalla determinazione dirigenziale n. 2006/00390 del 24 febbraio 2006:

- A) Tentativi di fuga in seguito a richieste di controllo;
- B) Attività di pesca con attrezzo meccanico nell'area lagunare a Sud e a Ovest del Canale Malamocco -Marghera e a Nord e a Est del Canale Dese e del Canale di Burano;

considerato che l'interessato, con il suo comportamento, ha inteso vanificare l'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della pesca abusiva di molluschi nelle acque provinciali da parte delle forze di polizia. Inoltre, pescando con attrezzatura meccanica non consentita al di fuori dalle aree assegnate in concessione per venericoltura, mentre le disposizioni vigenti consentono il

prelievo esclusivamente con i sistemi manuali (raccolta a mano, rasca manuale trainata all'indietro, rastrello manuale da barca), ha cagionato lesione al bene primario della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della risorse alieutiche.

dato atto che l'attività di pesca esercitata dal sig. [Omissis..] viola quanto previsto dall'art. 17 del regolamento metropolitano per la pesca in acque interne e marittime interne, nonché dalla citata autorizzazione per la raccolta delle vongole, e che per tale attività è prevista una sospensione/interdizione di mesi 9, così come stabilito nel prospetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 2006/00390;

preso atto che il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria propone la sospensione per 9 mesi dell'autorizzazione per la pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione;

DETERMINA

1. di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, al sig. [Omissis..], l'autorizzazione n. 16/2016 per il prelievo di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione, nonché di interdire l'esercizio della stessa attività, per la durata di 9 mesi dalla ricezione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Città metropolitana di Venezia, in bollo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 19/1998, entro 30 giorni dalla sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione;

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

**IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI**

atto firmato digitalmente